

# DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

#### NELLA SEDUTA DEL 27/02/2025

#### ATTO N. DGC 30

MODIFICA INTESE DELLE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, APPROVATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 222 DEL 25.11.2016, DELL'ART. 52 DEL D. LGS. N. 42 DEL 22.01.2004 E DELLA L.R. N. 1 DEL 02.01.2007 - CENTRO STORICO E SAMPIERDARENA; ADOZIONE DI NUOVA INTESA AI SENSI DELLA PREDETTA DISCIPLINA PER ULTERIORI ZONE DI INTERESSE STORICO/COMMERCIALE.

Presiede: il Vicesindaco Reggente avv. Pietro Piciocchi

Assiste: il Segretario Generale Concetta Orlando, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	PICIOCCHI PIETRO	VICESINDACO REGGENTE	Р
2.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	Р
3.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Р
4.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	А
5.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	А
6.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	Р
7.	COSTA ENRICO	ASSESSORE	Р

	GIUSEPPE		
8.	DE FORNARI FERDINANDO	ASSESSORE	Р
9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	Р
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	Р
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	Р
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	Р

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Proloco e Tradizioni cittadine, Paola Bordilli.

#### Premesso che:

- il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, recante il "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", all'articolo 52 consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
- il D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016, rubricato "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", all'articolo 1, comma 4, stabilisce che: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite il suo ufficio periferico, e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni".
- in tale contesto, la Regione Liguria promuove, con varie disposizioni, sia normative, sia programmatorie, l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali.
- in particolare, l'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce che, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

- ai sensi delle citate disposizioni normative, sentita la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 136/2018 e n. 185/2019 e ss.mm.ii. sono state approvate le Intese, poi sottoscritte con Regione Liguria e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, con cui si individuano nel territorio cittadino l'area del Centro Storico e l'area storica di Sampierdarena quali zone ritenute di rilevante valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, e come tali meritevoli di particolare tutela.
- le suddette Intese hanno introdotto vincoli e particolari regimi amministrativi per gli esercizi commerciali nelle rispettive aree di applicazione. Sono state, nello specifico, sottoposte a regime autorizzatorio le attività commerciali svolte nell'area individuata con il colore rosso nel perimetro del Centro Storico nonché le aperture di nuove attività commerciali nell'area storica di Sampierdarena.
- successivamente, in sede di monitoraggio dell'applicazione delle Intese, sono stati estesi, rispettivamente, il perimetro dell'area storica di Sampierdarena all'area di San Teodoro (previo parere favorevole della Soprintendenza espresso con nota prot. 13414 del 13.06.2019) nonché il perimetro della cd. "zona rossa" a tutta Via del Campo (previo parere favorevole della Soprintendenza espresso con nota prot. 8634 del 30.05.2023).

#### Premesso altresì che:

I) sulla base delle suddette esperienze e nell'ottica di un ulteriore miglioramento, la Civica Amministrazione, sentita la Regione Liguria, la Soprintendenza, la Prefettura e le Associazioni di Categoria, ha ritenuto opportuno individuare, all'interno del territorio del Comune, nuove zone di valore archeologico, storico-artistico e paesaggistico da sottoporre a particolare tutela, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Beni Culturali, nonché integrare le Intese già vigenti;

II) in particolare, si è ritenuto opportuno:

- relativamente alle Intese vigenti:
- a) modificare l'ambito di applicazione della Intesa Centro Storico, trasferendo dalla zona grigia alla zona rossa l'ambito di San Donato e Salita Pollaioli e ampliando il perimetro della zona tutelata all'intera piazza Marsala e alla Spianata Castelletto, corsi compresi, come da planimetrie in calce all'intesa stessa;
- b) estendere il perimetro di applicazione della Intesa Sampierdarena, ampliandolo all'intera via Sampierdarena, come da planimetrie in calce all'intesa stessa;
- estendere le zone di particolare tutela, attraverso l'approvazione di una nuova Intesa, riferita ai seguenti ambiti, come meglio specificati nelle planimetrie in calce all'intesa:

San Vincenzo – Colombo - Galata; Cornigliano; San Fruttuoso – Borgo Incrociati - Marassi; Molassana; Rivarolo – Certosa; Bolzaneto; Pontedecimo; Sestri Ponente; Pegli; Prà; Voltri; Boccadasse; Corso Buenos Aires - Tommaseo – via Pisa; Quinto – Nervi.

III) in merito alle suddette proposte:

- la competente Soprintendenza ha fornito parere favorevole con nota prot. 3298 del 19.02.2025 agli atti d'ufficio;
- la Prefettura di Genova, considerato il contesto di sicurezza, le ha condivise:
- la Camera di Commercio di Genova e le Associazioni di categoria hanno espresso la propria condivisione nella seduta del 19.02.2025 di cui è stato redatto verbale agli atti d'ufficio;

Ritenuto pertanto opportuno, in forza dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 42/2004, dell'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. n. 222/2016 e dell'art. 26-quater della L.R. n. 1/2007, per cui è possibile vietare o sottoporre a condizioni particolari gli interessi correlati allo sviluppo della concorrenza, procedere all'estensione delle zone tutelate dalle Intese vigenti nonché all'adozione di una nuova Intesa per ulteriori ambiti territoriali, di cui alle planimetrie in calce all'Intesa, allegato A parte integrante del presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno procedere anche alla modifica dei regimi amministrativi relativi alle Intese Centro Storico e Sampierdarena, al fine di una miglior tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo le seguenti direttive:

- 1. adeguamento dei testi delle Intese alla sopravvenuta normativa regionale;
- 2. introduzione di nuovi divieti;
- 3. modifica della disciplina di alcuni requisiti per lo svolgimento di alcune attività commerciali;

Dato atto che le modifiche di cui sopra sono esplicitate nel dettaglio nei "testi a fronte" allegati B e C parte integrante al presente atto;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Gianfranco Di Maio, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione.

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria sul patrimonio dell'Ente, per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

1) di approvare le modifiche alle Intese Centro Storico e Sampierdarena, approvate con deliberazioni della Giunta comunale 136/2018 e successive modifiche per il Centro Storico e 185/2019 e successive modifiche per Sampierdarena, di cui agli allegati testi a fronte B e C, così come risultanti nei testi coordinati, comprensivi di planimetrie, allegati D ed E parte integrante al presente provvedimento;

2) di approvare la nuova "Intesa individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali" allegato A parte integrante, relativamente ai seguenti ambiti territoriali, esplicitati nelle planimetrie in calce all'intesa:

San Vincenzo - Colombo - Galata;

Cornigliano;

San Fruttuoso – Borgo Incrociati - Marassi;

Molassana:

Rivarolo – Certosa;

Bolzaneto:

Pontedecimo:

Sestri Ponente;

Pegli;

Prà;

Voltri;

Boccadasse;

Corso Buenos Aires - Tommaseo - via Pisa:

Quinto – Nervi.

- 3) di dare atto che il Sindaco, o l'Assessore competente in sua vece, procederà alla firma dei protocolli a nome della Civica Amministrazione;
- 4) di dare mandato all'Ufficio competente di procedere alla sostituzione delle planimetrie delle Intese nonché di apportare al testo delle Intese stesse le modifiche approvate, con mandato di rettifica per apportare i correttivi di carattere non sostanziale eventualmente necessari, dando corso a tutti gli adempimenti indispensabili alla loro pubblicazione.
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di poter provvedere rapidamente alla sottoscrizione delle Intese.

IL PRESIDENTE Pietro Piciocchi Firmato digitalmente IL SEGRETARIO GENERALE Concetta Orlando Firmato digitalmente



#### 337 Direzione Servizi per il Commercio e Artigianato

# PROPOSTA N. PDL 52 DEL 27/02/2025

#### **OGGETTO:**

MODIFICA INTESE DELLE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, APPROVATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 222 DEL 25.11.2016, DELL'ART. 52 DEL D. LGS. N. 42 DEL 22.01.2004 E DELLA L.R. N. 1 DEL 02.01.2007 - CENTRO STORICO E SAMPIERDARENA; ADOZIONE DI NUOVA INTESA AI SENSI DELLA PREDETTA DISCIPLINA PER ULTERIORI ZONE DI INTERESSE STORICO/COMMERCIALE.

#### ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
A. Nuova "Intesa individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali"	
B. Modifica all'intesa Centro Storico (testo a fronte)	
C. Modifica all'Intesa Sampierdarena (testo a fronte)	
D. Nuovo testo coordinato Intesa Centro Storico + planimetria	
E. Nuovo testo coordinato Intesa Sampierdarena + planimetria	

Arch. Gianfranco di Maio

# INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

#### (D.L.GS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

#### TRA

REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Presidente o suo delegato

COMUNE DI GENOVA, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA, rappresentata dal Presidente o suo delegato

#### PREMESSO CHE

Il Codice dei Beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

Il Testo Unico in materia di Commercio, L. R. n. 1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, disciplina l'intera materia relativa al commercio.

In particolare, l'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce che, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

Il D. Lgs. n. 59 del 23.03.2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i. ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L. R. n. 1 del 02.01.2007 e s.m.i.

del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisiativo 22 germaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e

paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni".

La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi o fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 07.07.2020 ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della richiamata L.R. n. 1/2007.

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

Dato atto che è espressa volontà delle Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina.

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa.

#### 2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

L'Intesa si ripropone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione delle aree di interesse storico/commerciale della città di Genova, attraverso:

- l'uso di rilevanti le convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. n. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché

- di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- la necessità da parte degli interessati dell'acquisizione del titolo abilitativo espresso per l'avvio delle attività di cui alle tipologie di esercizi di vicinato alimentare, vicinato non alimentare, artigianato alimentare e non alimentare, somministrazione alimenti e bevande.

#### In particolare, l'Intesa:

- individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione delle aree perimetrate;
- riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali, lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati, presenze etniche prevalenti nell'area;
- intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nella legislazione nazionale;
- intende escludere alcune tipologie merceologiche che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori, tra i quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area, mettendo in campo risorse e strumenti;
- intende garantire, attraverso vincoli e limiti all'apertura di nuovi esercizi commerciali, la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché la salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, come previsto dall'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007.

#### 3. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

#### REGIONE LIGURIA

Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane con particolare attenzione a le piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla

3

presente deliberazione, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale.

#### COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova s'impegna, con l'applicazione del nuovo strumento, a tutelare l'area interessata dall'intervento e quindi tutto il perimetro risultante dalle planimetrie allegate alla presente deliberazione che, per peculiarità del tessuto economico e sociale, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area utilizzando specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.

Il Comune, in particolare, nell'area perimetrata nell'Intesa:

- si impegna ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- si impegna a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;
- attraverso i propri uffici competenti e con l'eventuale supporto dei Municipi interessati, si impegna a fornire informazione e promozione nell'area, effettuare sopralluoghi tecnici per verifica stato dei locali privati e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.

#### Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia

Si impegna a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

Il Comune riferisce periodicamente l'esito dei suddetti consessi al Tavolo della sicurezza degli operatori commerciali istituito presso la Prefettura di Genova.

#### Camera di Commercio

La CCIAA si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche all'individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali successivi atti integrativi.

#### Confcommercio - Confesercenti - Confartigianato - CNA

Le Associazioni di categoria forniranno il loro supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito, etc.). 1.715

#### PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

La presente Intesa ha come riferimento la superficie individuata nelle allegate planimetrie, contraddistinte rispettivamente con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, che ricomprendono le aree di interesse storico/commerciale e che costituiscono parte integrante

. . . . . .

dell'Intesa stessa.

Tale perimetro è stato preventivamente condiviso con:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222/2016, D. Lgs. n. 42/2004 e art. 26 quater della L.R. n. 1/2007;
- la Prefettura di Genova, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, in relazione alla salvaguardia della sicurezza nelle aree ricomprese nel perimetro:
- le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, con cui il Comune di Genova ha raggiunto un'intesa in merito al contenuto del presente atto.

All'interno di tale perimetro si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione per:

- l'avvio di nuove attività:
- il trasferimento e l'ampliamento dell'attività;
- il subentro, limitatamente all'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.

Si stabilisco che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato nella zona definita dal perimetro, si intendono sottoposte ai vincoli della presente intesa.

# 5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO

Le attività sottoindicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- vendita di frutta e verdura in forma esclusiva, oppure unitamente alla vendita di altri prodotti alimentari e/o non alimentari, ad eccezione di quella effettuata in locali commerciali dotati di vetrina e che quindi consentono l'accesso solo tramite porta;
- lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- phone center, telefonia, fax;
- internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili;
- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sexy shop;

- attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti;
- esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che effettuano vendita di bevande alcoliche, eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T., P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet;
- attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana, fatti salvi quelli dotati di specifici marchi di qualità;
- disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro", con vendita esclusiva o comunque prevalente di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- attività di centri massaggi ai sensi della L. n. 4 del 14.01.2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività, sia per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato e sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

Per le attività esistenti e attive riconducibili a quelle interdette di cui sopra, il subentro e il trasferimento entro la zona tutelata sono ammessi esclusivamente nei limiti dell'attività previamente svolta e dunque solo per i prodotti effettivamente oggetto di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Intesa.

la "zona tutelata":

- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art.
   105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto

in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati.

# 6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

#### DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sottoindicati criteri:

- le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono;
- gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari;
- l'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata;
- all'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. È consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa;
- in generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 42/2004;
- sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. È altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo;
- l'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la

Soprintendenza;

- per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina;
- è fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool;
- è fatto divieto di promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- è fatto divieto di esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine;
- è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
  - o alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande:
  - all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
  - o alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene agli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004), qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto Codice.

#### 8. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla **DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 7**, entro il termine individuato con provvedimento formale del Comune e portato a conoscenza degli operatori.

#### 9. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

#### 10. GESTICAL DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Prefettura di Genova si impegnano:

- a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di

#### Genova;

- a fornire informazioni utili a:
  - o monitorare le azioni sul territorio, di concerto con le Associazioni di categoria e i Centri Integrati di Via (CIV) attivi nell'ambito perimetrato:
  - o analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
  - o produrre report congiunti periodici;
- a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Punto 2 della presente Intesa.

Le parti firmatarie, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.


# REGIONE LIGURIA Presidente o suo delegato

#### COMUNE DI GENOVA

Sindaco o suo delegato


#### CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA


Presidente o suo delegato





PRA'


PEGLI

















#### **INTESA CENTRO STORICO**

(D.LGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

#### TESTO ATTUALE

#### PREMESSO CHE

- Il Codice dei beni Culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- il D.L. 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014 n.116 che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. 06 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: "Secondo disciplina dell'Unione Europea nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la melar della salute, dei lavoratori. dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali":

- il Testo Unico in materia di commercio,

#### **TESTO MODIFICATO**

#### PREMESSO CHE

Il Codice dei Beni culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi, tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

II D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in L. n. 116 dell'11.08.2014, che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura. esclusi auelli connessi alla tutela della salute. dei lavoratori. dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche interdette agli aree commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali".

Il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. n. 1 del 02.01.2007 e successive

L.R. n.1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, che disciplina l'intera materia relativa al commercio;

- II D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 che ha introdotto importanti innovazioni giuridiche rivolgendo commercio di l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che rallentano la libera impediscono 0 circolazione dei servizi e la loro libera membri prestazione negli Stati presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i., che ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1 del 02.01.2007 e s.m.i.;

- L'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 che recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I trasmettono copia delle Comuni deliberazioni di cui al periodo precedente Soprintendenza competente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il

modificazioni, disciplina l'intera materia relativa al commercio.

II D. Lgs. n. 59 del 23.03.2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i. ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L. R. n. 1 del 02.01.2007 e s.m.i.

L'art. 1, c. 4, del D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a sentite le associazioni di delimitare. categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più di cui al presente decreto, attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I trasmettono copia Comuni deliberazioni di cui al periodo precedente Soprintendenza alla competente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.";

- la predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili - tra l'altro - alla disciplina del commercio. introduce innovativi fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte dell'incentivazione dall'altra:

- La D.C.C. n. 14 del 08/04/2014 incrente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti bevande. che introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.

e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni".

La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili - tra l'altro - alla disciplina del commercio. introduce innovativi fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di conjugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale. il cui fondamento si concretizza sui due versanti divieto da una parte dell'incentivazione dall'altra.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adequata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore. per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.

In particolare, l'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce che, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storicoculturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a - Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. — Testo Unico in materia di Commercio:

livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

L'art. 144 bis della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. n. 222/2016.

#### PUNTO 3 - IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

#### **TESTO ATTUALE**

#### Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona

Si impegna a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

#### TESTO MODIFICATO

#### Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e Prefettura di Genova

Si impegnano a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

#### PUNTO 4 – PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

#### **TESTO ATTUALE**

Tale perimetro è stato preventivamente proposto individuato Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria che, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

#### **TESTO MODIFICATO**

Tale perimetro è stato preventivamente condiviso con:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222/2016, D. Lgs. n. 42/2004 e art. 26 quater della L.R. n. 1/2007;
- la Prefettura, che, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, considerato il contesto della sicurezza, ha condiviso l'estensione della presente intesa al nuovo perimetro delineato:
- le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio,

Industria e Artigianato della Liguria, con cui il Comune di Genova ha raggiunto un'intesa in merito al contenuto del presente atto.

PUNTO 5 - NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC

#### **TESTO ATTUALE**

Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA – Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.;
- o Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- o nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse

#### **TESTO MODIFICATO**

Le attività sottoindicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA o Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- vendita di frutta e verdura in forma esclusiva, oppure unitamente alla vendita di altri prodotti alimentari e/o non alimentari, ad eccezione di quella effettuata in locali commerciali dotati di vetrina e che quindi consentono l'accesso solo tramite porta;
- lavanderie automatiche, ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- phone center, telefonia, fax;
- internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili;
- nuove attività connesse al gioco. d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse

esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;

o Sexy shop;

 Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti (es.

Kebab)":

- o Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet";
- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana;
- o Disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro";
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad

- esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sexy shop;
- attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti;
  - esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che effettuano vendita di bevande alcoliche. possiedono quelle che eccetto certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali disciplinare rispetto del sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di qualità di prodotti Commercio in commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet;
- attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana, fatti salvi quelli dotati di specifici marchi di qualità;
- disco pub, discoteche e night club;
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro", con vendita esclusiva o comunque prevalente di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore mercaclonico son alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o

- eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- o attività di carrozzerie, gommista, meccatronico e centro di revisione:
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4
   "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviati.

- all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di carrozzerie, gommista, meccatronico e centro di revisione;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;

- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- attività di centri massaggi ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività, sia per trasferimento dall'esterno all'interno della zona tutelata, sia per trasferimento, all'interno della zona tutelata, tra le aree esterne alla zona rossa e la zona individuata con il colore rosso e sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

Per le attività esistenti e attive riconducibili a quelle interdette di cui sopra, il subentro o il trasferimento entro la zona tutelata sono ammessi esclusivamente nei limiti dell'attività previamente svolta e dunque

	solo per i prodotti effettivamente oggetto di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Intesa.
	Avuto riguardo alle seguenti attività interdette si intende vietato il trasferimento entro la "zona tutelata":
	- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
	<ul> <li>esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati.</li> </ul>
PUNTO 7 - REQUISITI E CRITERI GE ECONOMICHE DEL SETTORE ME	NERALI PER APERTURA ATTIVITA' RCEOLOGICO NON ALIMENTARE
TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.	(eliminato)
TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
8. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO	7. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO
9. REQUISITI E CRITERI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE ZONE SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO	8. REQUISITI E CRITERI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE ZONE SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO
10. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME DI S.C.I.A.	9. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME DI S.C.I.A.
11. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'	10. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'
7-11 1.1-11 1.7-1	THE PARTY OF THE P
12. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE	11. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE
	Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di

95.3

omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 11, previa comunicazione al Comune entro il termine da questi individuato e comunicato con provvedimento formale.

omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 10, previa comunicazione al Comune entro il termine da questi individuato e comunicato con provvedimento formale.

#### 13. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. — Testo Unico in materia di Commercio.

L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata o attivata con SCIA determina la revoca dell'autorizzazione stessa e, in generale, del titolo abilitativo e/o l'inibizione degli effetti della S.C.I.A. nonchè l'impossibilità di procedere al rilascio di πμονο provvedimento di abilitazione (autorizzazione/ presentazione della SCIA a seconda del regime applicabile) in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato per un periodo di un anno dalla revoca del titolo.

### 12. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

### 14. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché il Soprintendente regionale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria si impegnano:

- √ a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- √ a fornire informazioni utili a:
  - monitorare le azioni sul territorio

## 13. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Prefettura di Genova si impegnano:

- a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- a fornire informazioni utili a:
  - o monitorare le azioni sul territorio, di

nell'ambito perimetrato;

- analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi,
- produrre report congiunti periodici.

√ a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente intesa.

Le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.

- concerto con le Associazioni di categoria e i Centri Integrati di Via (CIV) attivi nell'ambito perimetrato;
- analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
- o produrre report congiunti periodici;
- a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Punto 2 della presente Intesa.

Le parti firmatarie potranno procedere, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, aduna eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di applicazione.

## INTESA SAMPIERDARENA

## (D.LGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

## **TESTO ATTUALE**

#### PREMESSO CHE

- Il Codice dei beni Culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- il D.L. 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014 n.116 che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. 06 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: "Secondo disciplina dell'Unione Europea nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali";

- il Testo Unico in materia di commercio,

## **TESTO MODIFICATO**

#### PREMESSO CHE

Il Codice dei Beni culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

II D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in L. n. 116 dell'11.08.2014, che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio dell'ordinamento generale nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori. dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei dell'ambiente, ivi lavoratori, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali".

Il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. n. 1 del 02.01.2007 e successive

L.R. n.1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, che disciplina l'intera materia relativa al commercio;

- II D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 che ha introdotto importanti innovazioni giuridiche commercio rivolgendo di l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che la libera impediscono 0 rallentano circolazione dei servizi e la loro libera Stati membri prestazione negli presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Furopa il motore trainante dell'economia.

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i., che ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1 del 02.01.2007 e s.m.i.;

- L'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 che recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico. storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I trasmettono copia Comuni deliberazioni di cui al periodo precedente Soprintendenza competente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia. La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il

modificazioni, disciplina l'intera materia relativa al commercio.

II D. Lgs. n. 59 del 23.03.2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i. ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L. R. n. 1 del 02.01.2007 e s.m.i.

L'art. 1, c. 4, del D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I trasmettono copia Comuni deliberazioni di cui al periodo precedente Soprintendenza alla competente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.";

- la predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili - tra l'altro - alla disciplina del commercio. introduce innovativi fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, cui fondamento si concretizza sui due versanti divieto da una parte dell'incentivazione dall'altra;
- La D.C.C. n. 14 del 08/04/2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.
- Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. Testo Unico in materia di Commercio;
- Dato atto che è espressa volontà delle Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016.

e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni".

La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili - tra l'altro - alla disciplina del commercio. introduce innovativi fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale. fondamento si concretizza sui due versanti divieto da una parte dell'incentivazione dall'altra.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.

Dato atto che è espressa volontà delle Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina di cui all'art. 1, c. 4 del D. Lgs. n. 222/2016.

In particolare, l'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce che, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività

commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

L'art. 144 bis della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. n. 222/2016.

## PUNTO 3 - IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

## **TESTO ATTUALE**

## Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona

Si impegna a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

## **TESTO MODIFICATO**

## Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e Prefettura di Genova

Si impegnano a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

### PUNTO 4 - PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

### **TESTO ATTUALE**

Tale perimetro è stato preventivamente individuato proposto Soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria che, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

### TESTO MODIFICATO

Tale perimetro è stato preventivamente condiviso con:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222/2016, D. Lgs. n. 42/2004 e art. 26 quater della L.R. n. 1/2007;
- la Prefettura, che, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, considerato il contesto della sicurezza, ha condiviso l'estensione della presente intesa al nuovo perimetro delineato;
  - le Associazioni di categoria

All'interno di tale contorno il cui estratto in pianta è allegato al presente atto per l'avvio di nuove attività si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione secondo le disposizioni di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016.

maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, con cui il Comune di Genova ha raggiunto un'intesa in merito al contenuto del presente atto.

All'interno di tale perimetro si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione per:

- l'avvio di nuove attività;
- il trasferimento e l'ampliamento dell'attività:
- il subentro, limitatamente all'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.

PUNTO 5 - NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC

### TESTO ATTUALE

Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA – Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- Lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o

## **TESTO MODIFICATO**

Le attività sottoindicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA o Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- vendita di frutta e verdura in forma esclusiva, oppure unitamente alla vendita di altri prodotti alimentari e/o non alimentari, ad eccezione di quella effettuata in locali commerciali dotati di vetrina e che quindi consentono l'accesso solo tramite porta;
- lavanderie automatiche, ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo

- prevalente di cui all'art. 105 della L.R. 02/01/2007 e s.m.i.;
- o Phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamento dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- o nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse che dedicato sia esclusivamente coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;
- Attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti (es. Kebab)";
- o Esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che contemplano bevande alcoliche eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della europea che vengono comunità rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commarcia in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet";

- esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- phone center, telefonia, fax;
- internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili;
- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sexy shop;
- attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti;
  - esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che bevande vendita di effettuano quelle eccetto alcoliche. possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti vengono che comunità europea rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in commerciali qualità di prodotti nonché italiani, tradizionali genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet;

- Attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana;
- o Disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro";
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da associazioni e circoli di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4

- attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana, fatti salvi quelli dotati di specifici marchi di qualità;
- disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro", con vendita esclusiva o comunque prevalente di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;

- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- attività di centri massaggi ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013,
   "Disposizioni in materia di professioni

"Disposizioni in materia di professioni non organizzate ".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività che per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviati.

non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività, sia per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato e sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

Per le attività esistenti e attive riconducibili a quelle interdette di cui sopra, il subentro o il trasferimento entro la zona tutelata sono ammessi esclusivamente nei limiti dell'attività previamente svolta e dunque solo per i prodotti effettivamente oggetto di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Intesa.

Avuto riguardo alle seguenti attività interdette si intende vietato anche il trasferimento entro la "zona tutelata":

- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati.

## PUNTO 7 - REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.	(eliminato)
TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
8. DISCIPLINA SUL DECORQODELLE ATTIVITA'	7. DISCIPLINA SUL DECORO SELLE ATTIVITA'
9. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE	8. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE
Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a	Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a

svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adequarsi alle condizioni relative alla DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 8, previa comunicazione al Comune entro il termine da questi individuato e comunicato con provvedimento formale.

#### 10. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al "Capo XVII Sanzioni e Decadenze" della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. — Testo Unico in materia di Commercio.

L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata o attivata con SCIA determina la revoca dell'autorizzazione stessa e, in generale, del titolo abilitativo e/o l'inibizione degli effetti della S.C.I.A. nonchè l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione (autorizzazione/ presentazione della SCIA a seconda del regime applicabile) in capo al soggetto inadempiente nell'ambito del territorio individuato per un periodo di un anno dalla revoca del titolo.

#### 11. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché il Soprintendente regionale per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria si impegnano:

√ a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova; svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adequarsi alle condizioni relative alla DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 7, previa comunicazione al Comune entroil termine da questi individuato e comunicato con provvedimento formale.

#### 9. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

## 10. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Prefettura di Genova si impegnano:

- a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- a fornire informazioni utili a:

√ a fornire informazioni utili a:

- monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
- analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi,
- produrre report congiunti periodici.

√ a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli oblettivi di cui al punto 2 della presente intesa.

Le parti firmatarie, anche su richiesta delle associazioni di categoria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.

- monitorare le azioni sul territorio, di concerto con le Associazioni di categoria e i Centri Integrati di Via (CIV) attivi nell'ambito perimetrato;
- analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
- o produrre report congiunti periodici;
- a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Punto 2 della presente Intesa.

Le parti firmatarie potranno procedere, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, aduna eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di applicazione.

### INTESA

## (D.LGS, N. 222/2016 ART, 1 C. 4, D.LGS, N. 42/2004 ART, 52, L.R. N. 1/2007)

### TRA

REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Presidente o suo delegato

COMUNE DI GENOVA, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA, rappresentata dal Presidente o suo delegato

### PREMESSO CHE

Il Codice dei Beni culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

II D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in L. n. 116 dell'11.08.2014, che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali".

Il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. n. 1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, disciplina l'intera materia relativa al commercio.

Il D. Lgs. n. 59 del 23.03.2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i. ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L. R. n. 1 del 02.01.2007 e s.m.i.

L'art. 1, c. 4, del D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di

categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni".

La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.

In particolare, l'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce che, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

L'art. 144 bis della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. n. 222/2016.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa.

## 2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

L'Intesa si ripropone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area di perimetrata, attraverso:

- l'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria con l'adozione di una serie di Ordinanze Sindacali a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economicosociali più rilevanti;
- l'opposizione alle situazioni di maggior disagio rappresentate da abuso di alcol e sostanze psicotrope che arrecano disturbo alla civile convivenza degli abitanti, dei commercianti e degli artigiani e che spesso decadono in fenomeni di carattere penale;
- l'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. n. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la difesa della vocazione dell'area e la lotta al deterioramento delle condizioni economicosociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- la necessità da parte degli interessati dell'acquisizione del titolo abilitativo espresso per l'avvio delle attività di cui alle tipologie di esercizi di vicinato alimentare, vicinato non alimentare, artigianato alimentare e non alimentare, somministrazione alimenti e bevande.

## In particolare, l'Intesa:

- individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali, alcune della quali concentrate in maniera anomala, un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali, lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati, presenze etniche prevalenti nell'area;
- intende sviluppare maggiori connessioni fra il nucleo del territorio che costituisce la base areale di intervento e le aree contermini sia verso il mare sia verso l'interno, mettendo in valore le tante emergenze culturali economiche e sociali che caratterizzano il Centro Storico e sviluppando nuove funzioni di accoglienza e raccordo;
- intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, pur restando in linea con i recenti principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
- intende ottimizzare l'attività della somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- intende armonizzare ed integrare il mix commerciale con altre attività economiche al fine di:
  - o favorire una diversificazione in grado di rispondere maggiormente alle esigenze di residenti, turisti e studenti,
  - o diffondere formule innovative e creative,
  - valorizzare il territorio e connetterlo maggiormente con il resto del centro storico e della città.

- intende escludere alcune tipologie merceologiche che contribuiscono al degrado del territorio o che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori, tra i quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area, mettendo in campo risorse e strumenti.

## 3. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

## **REGIONE LIGURIA**

Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente deliberazione, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

## COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova s'impegna, con l'applicazione del nuovo strumento, a tutelare l'area interessata all'intervento e quindi di tutto il perimetro risultante dalla planimetria allegata alla presente deliberazione che, per peculiarità del tessuto economico e sociale, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area utilizzando specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.

Il Comune, in particolare, nell'area perimetrata nell'Intesa:

- si impegna ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
  - si impegna a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;
  - attraverso il Municipio I Centro Est si impegna a fornire informazione e promozione nell'area anche attraverso i propri uffici territoriali, effettuare sopralluoghi tecnici per

verifica stato dei locali privati e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.

## Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e Prefettura di Genova

Si impegnano a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

## Camera di Commercio

La CCIAA si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche all'individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali successivi atti integrativi.

## Confcommercio - Confesercenti - Confartigianato - CNA

Le Associazioni di categoria forniranno il loro supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito etc.).

## 4. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

La presente Intesa ha come riferimento la superficie ottenuta dalla sovrapposizione dell'area di rispetto del riconoscimento UNESCO del Centro Storico con quella dell'ambito AC – CS del vigente PUC con le precisazioni di seguito inserite.

All'interno di tale contorno, il cui estratto in pianta è allegato alla presente Deliberazione, è ricompresa un'altra area di colorazione rossa all'interno della quale è applicata la disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. n. 222/2016 che prevede l'applicazione del regime amministrativo dell'autorizzazione per l'avvio di nuove attività.

Nell'area ricompresa tra il perimetro esterno e la superficie individuata con il colore rosso l'avvio di nuove attività commerciali sarà sottoposta al regime amministrativo della SCIA al fine di attribuire al territorio in argomento una rilevanza decrescente dal centro verso la periferia della cornice al cui interno il meccanismo di incentivazione/divieto assume un'intensità discendente al fine della facilitazione verso il regime applicabile alle aree esterne al perimetro descritto.

Tale perimetro è stato preventivamente condiviso con:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222/2016, D. Lgs. n. 42/2004 e art. 26 quater della L.R. n. 1/2007;
- la Prefettura, che, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, considerato il contesto della sicurezza, ha condiviso l'estensione della presente intesa al nuovo perimetro delineato;
- le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, industria e Artigianato della Liguria, con cui il Comune di Genova ha raggiunto un'intesa in merito al contenuto del presente atto.

## 5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OTTENUTO DALLA SOVRAPPOSIZIONE

## DELL'AREA DI RISPETTO DEL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO CON QUELLA DELL'AMBITO AC – CS DEL VIGENTE PUC

Le attività sottoindicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA o Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- vendita di frutta e verdura in forma esclusiva, oppure unitamente alla vendita di altri prodotti alimentari e/o non alimentari, ad eccezione di quella effettuata in locali commerciali dotati di vetrina e che quindi consentono l'accesso solo tramite porta;
- lavanderie automatiche, ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- phone center, telefonia, fax;
- internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili;
- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sexy shop;
- attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti;
- esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che effettuano vendita di bevande alcoliche, eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet;
- attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana, fatti salvi quelli dotati di specifici marchi di qualità;
- disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro", con vendita esclusiva o comunque prevalente di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano;
- che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di carrozzerie, gommista, meccatronico e centro di revisione;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- attività di centri massaggi ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività, sia per trasferimento dall'esterno all'interno della zona tutelata, sia per trasferimento, all'interno della zona tutelata, tra le aree esterne alla zona rossa e la zona individuata con il colore rosso e sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

Per le attività esistenti e attive riconducibili a quelle interdette di cui sopra, il subentro o il trasferimento entro la zona tutelata sono ammessi esclusivamente nei limiti dell'attività previamente svolta e dunque solo per i prodotti effettivamente oggetto di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Intesa.

Avuto riguardo alle seguenti attività interdette si intende vietato il trasferimento entro la "zona tutelata":

- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati.

## 6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

## 7. ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO

L'area che viene sottoposta al regime autorizzatorio è quella individuata con il colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento. Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro, si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.

# 8. REQUISITI E CRITERI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE ZONE SOTTOPOSTE AL REGIME AUTORIZZATORIO

Nel territorio individuato con colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento, è consentito unicamente l'avvio delle attività di seguito elencate ed il criterio applicato nella valutazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione richiesta per l'avvio di

un'attività commerciale all'interno del perimetro in argomento sarà il seguente:

- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso che pongono in vendita in via esclusiva prodotti alimentari a marchio di qualità (certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità). A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P.; I.G.P.; S.G.T.; D.O.C.G.; D.O.C.; I.G.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali genovesi/liguri e prodotti gastronomici tradizionali italiani, fatta eccezione per le acque minerali; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di prodotti non alimentari: esercizi commerciali monoprodotto o monotematici (ossia che pongono in vendita una unica ed individuabile categoria merceologica) che pongono in vendita prodotti con marchi a produzione di alta qualità ai sensi della normativa vigente; è esclusa la vendita dei prodotti per l'igiene della casa e della persona di cui all'art. 16 del Testo Unico del Commercio della Regione Liguria di cui a L.R. n. 1/2007 e s.m.i., fatta eccezione per le erboristerie e le profumerie;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso non alimentari che svolgono attività di accordo/collaborazione/patrocinato dell'Amministrazione promozione turistica in Pubblica:
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della disciplina regionale e comunale:
  - o Per la ristorazione con somministrazione esclusiva di cucina tradizionale italiana e/o tradizionale europea non utilizzando prodotti precotti;
  - o Per i bar che somministrino prodotti freschi e non precotti;
- attività di lavorazioni, alimentari e non alimentari, artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità italiana con la tracciabilità delle materie prime nella filiera produttiva e certificazione sulla sicurezza;
- attività di estetista e acconciatore. Tale attività non è consentita al piano strada nelle seguenti vie della cd zona rossa: Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose, Via XXV Aprile, Via Roma, Piazza Matteotti, Via San Lorenzo, Piazza San Lorenzo, Via Lomellini, Piazza Banchi, Via San Luca, Via di Fossatello, Piazza Fossatello.

### ZONE IN CUI LE ATTIVITA' ECONOMICHE SONO SOTTOPOSTE AL REGIME DI 9. S.C.I.A.

Il territorio ricompreso tra il perimetro tratteggiato e la zona rossa di cui alla planimetria già individuata saranno sottoposte al regime amministrativo della SCIA. Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato in zona definita dal perimetro si intendono ricompresi nella zona che impone i vincoli più stringenti.

## DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sottoindicati criteri:

- le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi

destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono:

- gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari;
- l'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata;
- all'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. È consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa:
- in generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della Soprintendenza stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 42/2004;
- sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. È altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altroluogo e di offerta in locazione/vendita fondo;
- l'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti di vicolo che ne consentono l'installazione e dovranno essere in tinta écru e di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza;
- per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina;
- è fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool;
- è fatto divieto di promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- è fatto divieto di esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine:
- è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
  - alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande

- o all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo
- o alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene agli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni culturali D. Lgs. n. 42/2004, qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto Codice.

## 11. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa dicui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla **DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 10**, previa comunicazione al Comune entroil termine da questi individuato e comunicato con provvedimento formale.

### 12. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.


#### 13. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Prefettura di Genova si impegnano:

- a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- a fornire informazioni utili a:
  - monitorare le azioni sul territorio, di concerto con le Associazioni di categoria e i Centri Integrati di Via (CIV) attivi nell'ambito perimetrato;
  - o analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
  - produrre report congiunti periodici;
- a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Punto 2 della presente Intesa.

Le parti firmatarie potranno procedere, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, aduna eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di applicazione.

REGIONE LIGURIA	
Presidente o suo delegato	
:	
COMUNE DI GENOVA	<i>A</i> .
Sindaco o suo delegato	
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E A	RTIGIANATO DI GENOVA
Presidente o suo delegato	



## **INTESA**

## (D.LGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

#### TRA

REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Presidente o suo delegato

COMUNE DI GENOVA, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA, rappresentata dal Presidente o suo delegato

### PREMESSO CHE

Il Codice dei Beni culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in L. n. 116 dell'11.08.2014, che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali".

Il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. n. 1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, disciplina l'intera materia relativa al commercio.

Il D. Lgs. n. 59 del 23.03.2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i. ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L. R. n. 1 del 02.01.2007 e s.m.i.

L'art. 1, c. 4, del D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni".

La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.

Dato atto che è espressa volontà delle Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina di cui all'art. 1, c. 4 del D. Lgs. n. 222/2016.

In particolare, l'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce che, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

> TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### 1. PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa.

## 2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

L'Intesa si ripropone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata, attraverso:

- l'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria con l'adozione di una serie di Ordinanze Sindacali a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economicosociali più rilevanti;
- l'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. n. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- la necessità da parte degli interessati dell'acquisizione del titolo abilitativo espresso per l'avvio delle attività di cui alle tipologie di esercizi di vicinato alimentare, vicinato non alimentare, artigianato alimentare e non alimentare, somministrazione alimenti e bevande.

## In particolare, l'Intesa:

- individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali, lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati, presenze etniche prevalenti nell'area;
- intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
- intende escludere alcune tipologie merceologiche che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori, tra i quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

## 3. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA

## REGIONE LIGURIA

Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente deliberazione, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

## **COMUNE DI GENOVA**

Il Comune di Genova s'impegna, con l'applicazione del nuovo strumento, a tutelare l'area interessata all'intervento e quindi di tutto il perimetro risultante dalla planimetria allegata alla presente deliberazione che, per peculiarità del tessuto economico e sociale, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area utilizzando specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.

Il Comune, in particolare, nell'area perimetrata nell'Intesa:

- si impegna ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- si impegna a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia
   Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;
- attraverso il Municipio si impegna a fornire informazione e promozione nell'area anche attraverso i propri uffici territoriali, effettuare sopralluoghi tecnici per verifica stato dei locali privati e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.

## Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e Prefettura di Genova

Si impegnano a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ad economico dell'area.

## Camera di Commercio

La CCIAA si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche all'individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali successivi atti integrativi.

## Confcommercio - Confesercenti- Confartigianato - CNA

Le Associazioni di categoria forniranno il loro supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito etc.).

### 4. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

La presente Intesa ha come riferimento la superficie individuata nell'allegata planimetria che ricomprende l'area storica di Sampierdarena.

Tale perimetro è stato preventivamente condiviso con:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222/2016, D. Lgs. n. 42/2004 e art. 26 quater della L.R. n. 1/2007;
- la Prefettura, che, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, considerato il contesto della sicurezza, ha condiviso l'estensione della presente intesa al nuovo perimetro delineato;
- le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, con cui il Comune di Genova ha raggiunto un'intesa in merito al contenuto del presente atto.

All'interno di tale perimetro si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione per:

- l'avvio di nuove attività:
- il trasferimento e l'ampliamento dell'attività:
- il subentro, limitatamente all'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.

Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato nella zona definita dal perimetro, si intendono sottoposti ai vincoli della presente Intesa.

## 5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO

Le attività sottoindicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- vendita di frutta e verdura in forma esclusiva, oppure unitamente alla vendita di altri prodotti alimentari e/o non alimentari, ad eccezione di quella effettuata in locali commerciali dotati di vetrina e che quindi consentono l'accesso solo tramite porta;
- lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un

esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;

sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili;

- nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sexy shop;
- attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti;
- esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che effettuano vendita di bevande alcoliche, eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet;
- attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana, fatti salvi quelli dotati di specifici marchi di qualità;
- disco pub, discoteche e night club;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro", con vendita esclusiva o comunque prevalente di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
- attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
- esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
- attività di centri massaggi ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività, sia per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato e sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

Per le attività esistenti e attive riconducibili a quelle interdette di cui sopra, il subentro o il trasferimento entro la zona tutelata sono ammessi esclusivamente nei limiti dell'attività

previamente svolta e dunque solo per i prodotti effettivamente oggetto di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Intesa.

Avuto riguardo alle seguenti attività interdette si intende vietato anche il trasferimento entro la "zona tutelata":

- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati.

## 6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

## 7. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sottoindicati criteri:

- le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono:
- gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari;
- l'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata;
- all'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. È consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa;
- in generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili enon sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della

Soprintendenza stessa ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 42/2004;

- sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. È altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo;
- l'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza;
- per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina;
- è fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool;
- è fatto divieto di promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- è fatto divieto di esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine;
- è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
  - alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;
  - o all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
  - o alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene agli edifici sottoposti a tutela ai sonsi dolla parte seconda del Codice dei Beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004), qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto Codice.

## 8. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguari alle condizioni relative alla DISCIPLINA CUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 7, entro il termine individuato con provvedimento formale del Comune e portato a conoscenza degli operatori.

## 9. SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

## 10. GESTIONE DELL'INTESA

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Prefettura di Genova si impegnano:

- a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- a fornire informazioni utili a:
  - o monitorare le azioni sul territorio, di concerto con le Associazioni di categoria e i Centri Integrati di Via (CIV) attivi nell'ambito perimetrato;
  - o analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
  - o produrre report congiunti periodici;
- a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Punto 2 della presente Intesa.

Le parti firmatarie potranno procedere, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di applicazione.

### REGIONE LIGURIA


Presidente o suo delegato

### COMUNE DI GENOVA

Sindaco o suo delegato

### CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA

Presidente o suo delegato





E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 337 N. 52 / 2025 DEL 27/02/2025 AD OGGETTO:

MODIFICA INTESE DELLE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, APPROVATE AI SENSI DEL D. LGS. N. 222 DEL 25.11.2016, DELL'ART. 52 DEL D. LGS. N. 42 DEL 22.01.2004 E DELLA L.R. N. 1 DEL 02.01.2007 - CENTRO STORICO E SAMPIERDARENA; ADOZIONE DI NUOVA INTESA AI SENSI DELLA PREDETTA DISCIPLINA PER ULTERIORI ZONE DI INTERESSE STORICO/COMMERCIALE.

## PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 )

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

27/02/2025

arch. Gianfranco Di Maio